

Fac-Simile utilizzabile per l'Interpello che serve per la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti la mancata applicazione in Sardegna del D.lgs. n.75/98 e dell'art. 251 del D.P.R. n.43/1973.

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
NORMATIVA E IL CONTENZIOSO
PER IL TRAMITE DELLA DIREZIONE
REGIONALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
VIA BACAREDDA 27 - CAGLIARI

ALLA DIREZIONE INTERREGIONALE DELLE
DOGANE TOSCANA/SARDEGNA/UMBRIA
VIA G.B. FOGGINI 18 - 50142 FIRENZE

OGGETTO: PRESENTAZIONE INTERPELLO SULLA LA VALIDITÀ E ATTUALE APPLICABILITÀ DEL D.LGS 75/1998, CONSULENZA GIURIDICA RICHIESTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE N. 42 DEL 05.08.2011 – DELL'ART. 5 DEL D.M. N. 429 DEL 21.11.2001, D.M. N.209 DEL 26.04.2001 E DELL'ART. 127 BIS COMMA 5 DEL D.P.R. N. 917/86.

Il sottoscritto.....nato a.....
il.....residente in.....
Città.....Provincia.....Cod.Fiscale.....
Partita Iva.....E-mail.....Telefono.....

Premesso che ai sensi dell'art.1 della Legge n.131/2003 anche in Italia, tutti i Trattati Internazionali sono diventati costitutivi di obblighi che limitano la sua potestà legislativa, vincolandola alle norme del diritto internazionale così come sancito all'art. 10 e 11 della Costituzione;

Considerato che in tal senso si è più volte pronunciata anche la Corte Costituzionale con le Sentenze (ex multis) n.389/1989, n.168 del 18.04.1991, n.384 del 10.11.1994, n.94 del 30.03.95, n.536 del 15/29.12.1995, che nel rimettere al Giudice Ordinario le questioni sottoposte alla stessa Corte, ha costantemente ribadito *l'applicabilità diretta dei Regolamenti Comunitari e delle Direttive comunitarie, e l'efficacia diretta degli stessi (Regolamenti e Direttive) che consiste nella possibilità, riconosciuta ai singoli cittadini, di invocare una norma comunitaria dinanzi ad un organo giudiziario nazionale;*

Considerato che le norme di diritto comunitario devono esplicare la pienezza dei loro effetti in maniera uniforme in tutti gli stati membri e che tutti gli stati membri sono tenuti **obbligatoriamente** ad adeguare la propria normativa interna a quella comunitaria considerata (sugli stessi) prevalente, ai sensi della Direttiva n.77/388/CEE del 17 maggio 1977 (art. 1 e 28) e della Direttiva n.2006/112/CE;

Considerato che in attuazione dell'art. 1 del D.lgs. n.75/98, con l'Allegato alla Deliberazione n. 8/40 del 27 Febbraio 2001 della Giunta Regionale della Sardegna, sono state emanate le "Disposizioni necessarie per l'immediata operatività della Zona Franca di Cagliari in ottemperanza a quanto previsto nel succitato decreto (75/98) , e che dette disposizioni risultano confermate dal DPCM del 7 giugno 2001 (pubblicato sulla G.U. 31 luglio 2001 n.176) che integra dette disposizioni prevedendo l'immediata operatività della zona franca di Cagliari, con l'affidamento della gestione alla Soc. con. per az. " Zona Franca Cagliari" (attuale free zone) con sede in Cagliari Viale Diaz n. 86, che deve operare perché vengano estese alle restanti zone franche dell'isola le delimitazioni territoriali dei porti di Cagliari, Oristano, Olbia, Porto Torres, Portovesme, Arbatax, e delle zone industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili, tenendo conto delle competenze trasferite dallo Stato alla Regione, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione;

Considerato che il D.lgs. 75/98 è stato emanato in attuazione a quanto previsto:

- dall'art. 174 (ex art. 158 TCE) del Trattato sull'Unione Europea, previsione attualmente confermata nella versione consolidata del suddetto Trattato pubblicata sul GUCE C 83/13 del 30.03.2010 dove si precisa che per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizioni industriali e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari (isole) le zone transfrontaliere e quelle di montagna;
- e all'art. 175 prevede che "gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'art. 174";
- e all'art.87 (ex 92), dove si prevede che non debbono venire considerati aiuti di Stato gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico dei territori ove il tenore di vita sia anormalmente basso (rispetto alle altre Nazioni Europee) o si abbia una grave forma di sottooccupazione";

Considerato che le succitate problematiche devono essere applicate su tutto il territorio dell'Unione Europea anche in base al *principio di non discriminazione*, già stigmatizzato all'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), e all'art. 21 della Carta di Nizza, e che il suddetto principio che risulta profondamente radicato nella giurisprudenza e nelle sentenze della Corte di Giustizia di Strasburgo, diffusamente riconosciuto come manifestazione del più generale *principio di eguaglianza*, in nome del quale situazioni simili devono essere trattate in modo uguale, e in caso contrario, in assenza di ragionevoli giustificazioni, il trattamento deve considerarsi discriminatorio, e pertanto in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva n.2000/78/CE recepita in Italia con il D.lgs. n.216/2003;

Considerato che l'art. 170 del D.P.R. n.43/73 (con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, tutt'ora in vigore), precisa che *il Ministero delle Finanze con decreto emanato di concerto con il Ministro del Commercio con l'Estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221*, stabilisce le disposizioni e le formalità e le condizioni da osservare per l'applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunità Europee per la attuazione delle Direttive n. 69/74/CEE e n.69/73/CEE concernenti rispettivamente i depositi doganali, i depositi e i punti franchi, adottati dal Consiglio delle Comunità stesse in data 4 marzo 1969;

Considerato che la Direttiva adottata in data 4 marzo 1969 non è altro che "la Direttiva del Consiglio n.69/75/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche, e dove all'art.1 comma 2 il legislatore europeo fornisce una interpretazione autentica delle Zone Franche con la seguente espressione: "Si intende per Zona Franca, qualunque sia l'espressione utilizzata negli Stati membri, ogni territorio istituito dalle autorità competenti degli Stati Membri, al fine di far considerare le merci che si trovano nell'ambito di questi, come non trovantisi nel territorio doganale della Comunità agli effetti dell'applicazione dei dazi doganali, dei prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente (extra-doganalità zone franche)";

Considerato che con il D.P.R. n.1133/1969 (trasfuso nel T.U. Doganale approvato con D.P.R. n. 43/73) l'Italia ha recepito e dato attuazione alle succitate direttive del Consiglio delle Comunità Europee n.69/75/CE relative alla armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle Zone Franche;

Considerato che in attuazione della succitata direttiva del Consiglio n.69/75/CEE è stata emanata la Direttiva n.77/388/CEE sulla armonizzazione di un sistema comune di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), dove all'art. 3 comma 1 si prevede (sic) Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, l'interno del paese corrisponde al campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, quale definito, per ciascuno Stato membro, dall'art. 227 , e al comma 2 si elencano i territori non assoggettati al pagamento dell'IVA nel seguente modo: sono esclusi dall'interno del paese i seguenti territori nazionali: Repubblica Federale di Germania: isola di Heigoland, territorio di Buesingen; Regno di Danimarca: l'Isola della Groenlandia; Repubblica Italiana: Livigno, Campione d'Italia, le acque nazionali del Lago di Lugano;

Considerato che per l'Italia non viene citata né la Valle d'Aosta né il territorio di Gorizia attivate come zone franche al consumo rispettivamente:

1) dalla Legge Costituzionale n.4/1948 (art. 14) e dalla Legge n.623/1949 emanata in attuazione del suddetto art. 14,
2) dalla Legge n.1438/1948 che aveva istituito la zona franca al consumo ai residenti nel territorio di Gorizia, beneficio esteso anche al Comune di Livigno (sei anni dopo) con la Legge n.384/1954;

Appare evidente che il Legislatore europeo all'art.3 della Direttiva n.77/388/CEE abbia voluto individuare le zone franche tramite una "Sineddoche" ossia quella figura retorica della lingua italiana che consente di indicare figuratamente una parola più ampia o meno ampia di quella propria (vedi G. Devoto - G.C. Oli);

Così come appare evidente che anche le zone franche italiane vengano individuate in forma di "Sineddoche" all'art. 7 del D.P.R. n. 633/1972;

Così come appare evidente che le Isole di Helgoland e l'isola di Groenlandia vengono indicate come Zona Franca nella loro interezza, ai sensi dell'interpretazione autentica dell'art. 174 (ex art. 158 del TCE) del Trattato, interpretazione che (come detto) viene data con la Dichiarazione n. 33 della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona firmato il 13.12.2007 (GUCE C/115/349 del 9.05.2008 e GUCE 115/127 del 09.05.2008) dove si precisa che le Regioni Insulari debbano includere le isole nella loro interezza qualora istituite in zona franca“;

Considerato poi che con la Legge n.130/2008 l'Italia ha ratificato e dato esecuzione al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ponendo al primo punto della Convenzione, la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; e che con l'art.8 comma 2 della Legge n.217/2011 si è impegnata a dare attuazione alla Direttiva Comunitaria n.2009/162/UE che oltre ad apportare modifiche alla Direttiva n.2006/112/CE, prevede al comma 2, che qualora gli Stati membri vogliano modificare la propria legge sull'Iva, debbano richiamare la Direttiva n.2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, recante modifica alla Direttiva n.2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, direttiva recepita all'art. 1 commi da 324 a 335 della Legge n.228/2012;

Considerato che la Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri convocata a Bruxelles il 23 luglio 2007 per adottare le modifiche da apportare al Trattato sull'Unione Europea, con la Dichiarazione 49 concernente l'Italia, pubblicata a pag.344 del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale (italiana) serie generale n.185 dell'8.08.2008, conferma quanto era stato previsto all'art. 144 ex 158, del Trattato sulla Comunità Europea, ossia l'impegno a rispettare quanto era stato a suo tempo previsto nell'allegato al Trattato di Roma del 1957, e dove si prevedeva che: *il governo Italiano si è impegnato a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare si è impegnato alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione nelle isole e nelle zone meno sviluppate del Mezzogiorno*;

Considerato che ai sensi della Legge n.762/73, con il termine "franchigie" si intendono le esenzioni riservate alle Zone Franche, ai depositi franchi e ai punti franchi, e che le "franchigie" sono state istituite da sempre e in tutto il mondo, come strumento utile a garantire la pace sociale nei territori svantaggiati come le isole ultra-periferiche, gravate dai sovra costi del trasporto, i territori spopolati e quelli con un anomalo fenomeno di disoccupazione;

Considerato che tutte le succitate caratteristiche negative appartengono alla Sardegna, e che proprio a compensazione ai suddetti svantaggi, è stato previsto all'art. 12 dello Statuto Sardo, approvato con Legge Costituzionale n. 3/1948, la istituzione di Punti Franchi Extra-doganali (punti franchi disciplinati allora dalla Legge Doganale n.1424/1940) e quindi prima della nascita della Comunità Economica Europea di cui al Trattato di Roma ratificato con Legge n.1203 del 14 ottobre 1957, Trattato che all'art. 234 prevede *"le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente all'entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte o più stati terzi dall'altra"*;

Considerato che Giurisprudenza e Dottrina in merito alla suddetta clausola del Trattato, concordemente affermano: *"è questa, evidentemente una clausola concordemente definita di compatibilità o di subordinazione, molto comune nel diritto Internazionale pattizio, essa è finalizzata ad evitare che ogni qualvolta gli Stati convenzionalmente si obbligano (più o meno consapevolmente) a prestazioni incompatibili con quelle connesse a Trattati precedentemente stipulati, si rendano responsabili sul piano internazionale, di inadempimento di obblighi precedentemente assunti"*;

Considerato che il suddetto impegno di salvaguardia degli impegni pattizi tra gli Stati membri viene previsto all'art. 87 paragrafo 3 lett. a) del trattato che istituisce la Comunità Europea e che viene ribadito dall'art. 30, par. 2 e 4 lett. b) della Convenzione di Vienna del 1969 sulla salvaguardia del diritto pattizio;

Considerato che alla Sardegna (come detto) appartiene il triste primato di possedere tutte quante le suddette caratteristiche negative, comprese quelle richiamate all'art.87 ex 92 del Trattato di Roma, il legislatore Costituzionale ha ritenuto che a compensazione dei suddetti svantaggi, su tutto il territorio della Sardegna, si dovessero istituire i Punti Franchi modificati in zone franche dal D.lgs. n.75/98;

Considerato che il D.lgs n.75/1998 è stato emanato in conformità di quanto previsto nei Codici Doganali Comunitari di cui al Regolamento CEE n.2913/92 (Consiglio) e al Regolamento n. 2454/1993 (Commissione) richiamati nel succitato decreto, e che con detti regolamenti vengono disciplinati i territori dichiarati zona franca;

Considerato che il suddetto decreto (D.lgs n.75/1998) ha attivato "le zone franche in Sardegna" in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 dello Statuto Sardo emanato dalla Legge Costituzionale n.3 del 1948, e che le suddette "zone franche" sono state giuridicamente identificate come "extra-doganali" per effetto della Legge Doganale vigente al momento in cui fu emanato il suddetto art. 12 dello Statuto Sardo (art. 1 Legge n.1424/40) Codice Doganale e da quanto previsto dal R.D. 17 marzo 1938 n.726, e che detta extra-doganalità è stata confermata dal T.U. Doganale tutt'ora in vigore, approvato con il D.P.R. n.43/1973 (art. 2, art. 164 e art.251);

Considerato che l'istituzione delle "zone Franche in Sardegna" è stata sancita da una legge di livello Costituzionale (n. 3/1948) emanata prima della nascita della Comunità Economica Europea - e che l'art. 234 del Trattato di Roma del 1957 (come detto) impegnava la Comunità Economica Europea a garantire tutti i diritti sorti negli Stati membri antecedentemente alla nascita della stessa CEE;

Appare evidente che le uniche delimitazioni consentite nelle isole, siano quelle previste agli artt. 96, 97 e 98 del D.P.R. n.43/1973 attualmente disciplinate dal D.L. n.331/93 convertito nella Legge n.427/93, del D.M. n.419/97 (regolamenti sui depositi doganali), dalla Legge n.28/1997, con la quale è stata recepita la Direttiva n.95/7/CE del Parlamento e del Consiglio, dove all'art.2 si prevede che "possano effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dell'Iva" i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del D.L. n.746/83 convertito nella Legge n.17/84, ossia l'articolo che nell'apportare modifiche all'art. 8 del D.P.R. n.633/72, precisa che *i soggetti residenti nei territori dichiarati zona franca, qualora intendano effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dell'Iva, ai sensi dell' art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. n.633/72 (e delle Accise D.lgs n.18\2010), devono presentare all'Agenzia delle Entrate apposita "Dichiarazione D'intento"*.

Pertanto i residenti nei territori dichiarati zona franca, ai sensi del D.P.R. n.322/98 (art.8) non sono tenuti neanche alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di IVA, trattandosi di *"soggetti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative"* (zone franche), tuttavia gli stessi sono tenuti alla registrazione delle operazioni nel Registro Cronologico tenuto con le modalità di cui al D.P.R. n.695/96 art.3 comma 2 e di quelle previste all'art. 14 del D.P.R. n.435/2001 dove si prevede che le annotazioni sul registro cronologico sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri previsti ai fini dell'imposta (IVA) e nel registro dei beni ammortizzabili di cui al D.P.R. n.695/1996 art. 3 (G.U. n.30/97 del 06.02.97) nonché da quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. n.600/73.

Considerato che il Trattato di Amsterdam del 2 ott. 1997 ha confermato all'art. 13, l'impegno dell'Unione Europea a combattere ogni forma di discriminazione basata sulla nazionalità, sul sesso, razza o origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età, tendenze sessuali;

Considerato che la Corte Costituzionale Italiana con le suddette sentenze (n. 389/1989, n. 168/91, n.384/94, n.94/95, n. 536/95) ha affermato e confermato che le disposizioni Europee (Direttive e Regolamenti) sono prevalenti rispetto alla normativa degli Stati membri, e che gli stessi sono tenuti ad adeguarsi alla disciplina comunitaria, per cui non deve applicarsi la normativa interna confliggente con quella comunitaria, e che sono vincolati a dare applicazione alla norme comunitarie, anche gli organi della Pubblica Amministrazione (Ministero dell'Economia e Finanze, Regioni, Province e Comuni), e che dette disposizioni risultano costantemente confermate anche dalla Corte di Giustizia Europea (ex multis) vedi Causa n.103/88 del 22.06.89;

Appare evidente come ai sensi dei Trattati Europei, l'Italia abbia dovuto adeguare la propria normativa sulle zone franche, recependo nelle proprie leggi la normativa comunitaria nel Testo Unico Doganale approvato con D.P.R. n.43/1973 tutt'ora in vigore, (art. 2 e 170) dove si precisa rispettivamente:

- che i punti franchi e le zone franche sono territori extradoganali (art. 2 D.P.R. n.43/73);
- che il D.P.R. n.43/73 si propone di dare applicazione alle direttive del Consiglio n. 69/74/CEE e n. 69/75/CEE, (art. 170 D.P.R. n.43/73)

Così come appare evidente che in base al *principio di non discriminazione*, debba ritenersi applicabile anche alla zona franca della Sardegna quanto previsto dall'art. 1 della Direttiva n.77/388/CEE del 17.05.1977, quanto previsto dalla Direttiva n.91/680/CEE del Consiglio del 16.12.1991, dalle Direttive n.69/75/CEE e n.69/74/CEE del Consiglio modificate dalla Direttiva n.2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 dove si prevede che **i residenti nei territori dichiarati zona franca non sono soggetti al pagamento di dazi doganali IVA e Accise, essendo i suddetti territori considerati extra-doganali, ossia come se si trovassero fuori dalla linea doganale dell'Europa.**

La prova che in Italia la normativa sulle esenzioni fiscali che competono alle zone franche fosse già in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'art. 12 della Legge Costituzionale n. 3/1948 (e quindi prima della nascita della Comunità Economica Europea ratificata dal Trattato di Roma del 1957) è provata dalle disposizioni di cui: alla Legge Doganale n.1424/1940; al D.lgs. n.268/1948 dalla Legge n.623/1949 dove si prevede "è consentita l'immissione in consumo e per il fabbisogno locale, nel territorio in regime di zona franca, senza dazi doganali imposte erariali di consumo e sovrainposte nei limiti dei contingenti annuali a fianco di ciascuno di essi indicati i seguenti prodotti: zucchero, caffè, surrogati, cacao in polvere, tea, oli di semi, spiriti, liquori, acquaviti, alcool denaturato, birra, gasolio, petrolio, oli lubrificanti, libri di testo scolastici"; nonché alla Legge n.384/1954 che ha esteso al Comune di Livigno i benefici fiscali riservati al territorio di Gorizia; alla Legge n.1438/1948; al D.L. n.1351/1964 convertito nella Legge n.28/1965 che all'art. 20 bis, estende i benefici di cui all'art. 11 della Legge n.1438/1948 (immissione in consumo di beni e merci senza il pagamento di dazi doganali e tributi fiscali) anche ai residenti in territori svantaggiati (e quindi a tutti i residenti in Sardegna) come individuati all'art. 92 (attuale art. 87) del trattato di Roma, territori "ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione"; alla Legge n.762/73, legge sui diritti speciali, che in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi succitate, consente il consumo a prezzo agevolato sul territorio regionale, di una certa quantità di prodotti in "Franchigia" che deve essere predefinita con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.

Per quanto sopra esposto, si chiede di conoscere:

1. se in base al D.lgs. n.75/98, ed in base al principio di "non discriminazione", anche alla Sardegna debbano applicarsi le disposizioni succitate ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. n.723/65 (Art. 12) modificato dalla Legge n.479/92, l'art. 7, 8 e 21 del D.P.R. n.633/72, l'art. 20 bis del D.L. n.1351/64 convertito nella Legge n.28/1965, la Legge n.28/97, l'art. 10 del D.P.R. n. 345/2001, la Legge n.88/2009, il D.lgs. n.18/2010, il D.lgs. n.504/95, il D.lgs. n.48/2010, Legge n.228/2012 art. 1 commi dal 324 al 335, ossia le norme di recepimento delle direttive comunitarie n.67/222/CEE, n.77/388/CEE del Consiglio del 17.05.77 (art.14 e 15), n.83/181/CEE del 28 marzo 1983, n.88/331/CEE del 23 novembre 1989, n.92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, n.92/108/CEE del Consiglio del 14.12.92, n.95/7/CE del 20 maggio 1997 del Parlamento e del Consiglio, n.2006/112/CE, n.2008/118/CEE, n.2008/8/CE, n.2008/117/CE, dove si prevede che chiunque operi nei territori dichiarati zona franca integrale abbia diritto ad emettere fatture in esenzione di IVA e con l'apposita dicitura individuata nei suddetti commi (Iva non imponibile ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) del D.P.R. n.633/72), che ai sensi dell'art. 1 della Legge n.479/1992, non sono soggette all'Iva le merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo è stata disposta con carattere di obbligatorietà, dalle direttive del consiglio delle comunità europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni comunitarie tra gli stati membri nonché dalle direttive in materia di determinazione del campo di applicazione dell'art. 14 e 15 comma 1 lettera d della Direttiva n.77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977;
2. se codesto ufficio ritenga o meno che la Sardegna sia territorio facente parte dello Stato Italiano, a cui si debba applicare il regolamento sugli acquisti di carburante dei residenti in zona Zona Franca approvato con D.P.R. n.444/1997, il D.lgs. n.48/2010 emanato in attuazione della Direttiva n.2008/118/CEE (art. 12 , lettera c) il D.P.R. n. 633/72 nella sua interezza;

oppure:

3. se, in violazione del principio di non discriminazione, si ritenga che alla Sardegna siano preclusi quegli articoli del D.P.R. n.633/72 e del D.lgs. n.48/2010, che disciplinano i territori dichiarati zona franca, dove si prevede l'esclusione per i residenti, dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle Accise. Decreto (D.P.R. n.633/72) che come sappiamo ha subito centinaia di modifiche, e più di recente, la modifica contenuta nella Legge n.228/2012 art.1 commi dal 324 al 335, e - prima ancora - la modifica di cui all'art.2 della Legge n.28/1997, modifica che, come detto, recependo la Normativa CEE n.95/7/CE del 20.05.1997

(all'art. 2), conferma che i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art.1 del D.L. n.746/83, convertito nella Legge n.17/84 (ossia in zona franca), possono effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dell'IVA con le modalità previste dagli artt. 8, 8 bis e 9 del D.P.R. n.633/72.

4.

Il presente Interpello viene proposto ai sensi della Legge n.241/90 e del D.lgs. n.33/2013.

Lì _____

FIRMA

Indirizzo: _____ telefono: _____ cell. _____